


AEC[®]



**LE PRINCIPALI NOVITA' ASSICURATIVE INTRODOTTE TRAMITE DECRETO-LEGGE
19 MAGGIO 2020, N. 34 (c.d. DECRETO RILANCIO)**



Articolo 119 D.L. 34/2020

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.



IL RIFERIMENTO ASSICURATIVO NEL DECRETO ATTUATIVO MISE 6 agosto 2020

Il «tecnico abilitato» all'asseverazione dichiara che :

- ❑ che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro

- ❑ che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.

Allegato 1
Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"

«a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed **esclusivamente** per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la compagnia assicuratrice _____, regolarmente autorizzata da _____, per un importo di lavori pari a _____ euro di cui si allega copia e che

la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

- 1) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
- 2) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
- 3) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

(aggiungere le righe necessarie);»



LA RISPOSTA ASSICURATIVA

L'unica proposta assicurativa plausibile in ottemperanza al decreto è una polizza dedicata alla copertura delle asseverazioni, operante con due differenti modalità :

- Una polizza a copertura di ogni singola asseverazione con massimale dedicato ed ultrattività prevista a scadenza del contratto assicurativo
- Una polizza collettiva per differenti asseverazioni (con l'impegno dell'Assicuratore a «vincolare» il massimale per ogni asseverazione)

ATTENZIONE ALLE PROPOSTE ASSICURATIVE

In un contesto così innovativo l'Assicuratore è costretto a sviluppare un nuove soluzioni, con il rischio di sbagliare e non coprire adeguatamente l'Assicurato. Per esempio:

- Emettendo un'appendice sulla polizza RC professionale All risks non rispetterebbe l'esclusività pretesa nel D.L.;
- Concedendo un massimale aggregato annuo per differenti asseverazioni non rispetterebbe la richiesta di massimale vincolato;
- Non concedendo una garanzia di ultrattività anche una polizza dedicata cesserebbe i suoi effetti alla sua naturale scadenza;
- Una clausola di ultrattività non deve cessare a fronte di altre polizze stipulate per medesimi rischi (la polizza RC professionale all risks);
- Fare attenzione alle esclusioni previste nei testi di polizza;



CARATTERISTICHE PRINCIPALI POLIZZA "STAND ALONE"

1. Il limite di indennizzo/massimale = valore minimo pari a 500.000 eur o pari al 110% del valore dell'asseverazione; (fino a 5.000.000 per asseverazione e 10.000.000 per tecnico abilitato)
2. retroattività a copertura di errori pregressi = dall'entrata in vigore del decreto (17/07/2020)
3. Responsabilità solidale;
4. Sottolimiti e franchigie/scoperti: franchigia per sinistro 2.500 eur
5. Ultrattività 10 anni ad attivazione immediata o successiva alla stipula

CARATTERISTICHE PRINCIPALI POLIZZA "OPEN COVER"

1. Il limite di indennizzo/massimale = dipendente dalla scelta del Tecnico Abilitato con un minimo di 2.000.000,00 eur fino a 10.000.000,00 eur;
2. Emissione successiva di appendice di vincolo di massimale pari al 110% del valore asseverato;
3. retroattività a copertura di errori pregressi = dall'entrata in vigore del decreto (17/07/2020);
4. Responsabilità solidale;
5. Sottolimiti e franchigie/scoperti: franchigia per sinistro 2.500 eur;
6. Ultrattività 10 anni ad attivazione immediata operante per tutte le asseverazioni vincolate;

Silvia Pea
Senior Underwriter



AEC SpA - Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma
Tel: + 39 06 85332.312 | Fax: + 39 06 45496.343
iannuccilli@aecunderwriting.it | www.aecunderwriting.it | [Rubrica AEC Group](#)

Simona Biondi
Responsabile Commerciale



AEC SpA - Corso di Porta Vittoria, 29 – 20122 Milano
Tel: + 39 02 873879.53 | Mobile: + 39 335 5362461 | Fax: + 39 02 97699243
biondi@aecunderwriting.it | www.aecunderwriting.it | [Rubrica AEC Group](#)



...Grazie per l'attenzione!



